

**Civile Sent. Sez. L Num. 6006 Anno 2016**

**Presidente: MANNA ANTONIO**

**Relatore: BOGHETICH ELENA**

**Data pubblicazione: 25/03/2016**

**SENTENZA**

sul ricorso 16268-2011 proposto da:

FGA INVESTIMENTI S.P.A. C.F. 00513390013, quale  
incorporante di I.T.C.A. PRODUZIONE S.P.A., in  
persona del suo procuratore speciale pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19,  
presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA  
TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato ITALICO PERLINI, giusta delega in atti;

**- ricorrente -**

**contro**

FRANCHITTO MARIO UMBERTO C.F. FRNMMB53030C034T,

2016

57

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIANA 25,  
presso lo studio dell'avvocato MARIAFEDERICA DI  
LIBERO, che lo rappresenta e difende, giusta delega  
in atti;

**- controricorrente**

avverso la sentenza n. 5312/2010 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2010 R.G.N.  
11281/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 12/01/2016 dal Consigliere Dott. ELENA  
BOGHETICH;

udito l'Avvocato PERLINI ITALICO;

udito l'Avvocato DI LIBERO MARIA FEDERICA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. - Con sentenza depositata il 14.6.2010 la Corte d'appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale di Cassino, ha accolto la domanda proposta da Franchitto Mario Umberto nei confronti di ITCA Produzione s.p.a. (successivamente incorporata dalla FGA Investimenti s.p.a.) tesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità della collocazione in CIGS e la condanna della società al pagamento di una somma differenziale tra il trattamento percepito e la retribuzione spettante. La Corte territoriale ha motivato la pronuncia di rigetto dell'appello proposto dalla società sulla base della genericità dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere con particolare riguardo ai criteri di rotazione, insuscettibili di sanatoria mediante un accordo sindacale (raggiunto con verbale del 23.7.2002) a sua volta di contenuto generico.
2. - Avverso la sentenza, la ITCA Produzione s.p.a. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. Il Franchitto resiste con controricorso, eccependo, in via preliminare, l'inesistenza della notifica del ricorso.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo la società ricorrente deduce la nullità della sentenza gravata che - nell'indicazione dell'oggetto e nella parte concernente lo svolgimento del fatto - ha fatto riferimento a giudice di merito diverso da quello impugnato (il Tribunale di Roma, anziché quello di Cassino) nonché a parte diversa (Cavalieri Angelo, anziché Franchitto Mario Umberto).
2. - La società ricorrente denuncia, con il secondo e terzo motivo, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, violazione o falsa applicazione delle norme dettate in materia di procedimento per accedere alla cassa integrazione guadagni (nella specie, art. 1, commi 7 e 8, legge n. 223 del 1991) nonché dei criteri concernenti l'interpretazione degli atti negoziali (artt. 1362 e ss c.c.).

La ricorrente rileva che la Corte d'appello, avallando le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dal giudice di primo grado, ha erroneamente interpretato l'accordo sindacale sottoscritto tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali in data 23.7.2002, accordo che era, invece, sufficientemente specifico ove rinvia alle "esigenze tecnico organizzative" per la scelta del personale dipendente da sottoporre al regime della rotazione e che doveva, inoltre, essere valutato anche alla luce del comportamento successivo tenuto dalle parti stipulanti, con particolare riguardo al comunicato sindacale effettuato ai lavoratori per illustrare i risultati delle trattative tenute con l'impresa.

R.G.n. 16268/2011 Udienza 12/1/2016  
Relatore Boghetich



3. - E' preliminarmente l'eccezione di inesistenza della notifica del ricorso sollevata dall'intimato con controricorso. Si eccepisce l'inesistenza della notificazione del ricorso, per essere stato notificato al procuratore costituito in primo grado e non a quello costituito in grado di appello, con conseguente richiesta di dichiarazione di inammissibilità. Quindi, si difende nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

3.1. L'eccezione prospettata si fonda sulla giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità. Questo Collegio, pur condividendo tale indirizzo, ritiene che, all'interno dello stesso, meriti di essere differenziata l'ipotesi, rilevante nella specie, in cui l'intimato si è difeso nel merito (vedi in tal senso, Cass. 29 maggio 2013, n. 13451).

3.2. Costituisce principio costante, quello secondo cui *"La notificazione del ricorso per cassazione che venga eseguita, anziché presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado, in conformità a quanto prescritto dall'art. 330 c.p.p., comma 1, seconda ipotesi, presso il diverso procuratore domiciliatario della parte medesima in primo grado, è affetta da giuridica inesistenza, non da mera nullità, con esclusione, pertanto, di ogni possibilità di sanatoria o rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., poiché la seconda procura con elezione di domicilio necessariamente implica la revoca della precedente elezione e non consente di considerare il luogo in essa indicato come ancora riferibile al destinatario dell'atto"* (Cass. 17 aprile 2007, n. 9147).

Di tale principio è stata fatta nel tempo rigorosa applicazione, con riguardo ai casi di revoca del mandato e sostituzione da parte di altro procuratore (Cass. 27 luglio 2012, n. 13477), e anche ove vi fosse identità di domicilio, con comunanza dello studio legale, in considerazione di un rapporto di parentela tra i procuratori (Cass. 21 novembre 2011, n. 24506).

Il principio generale è stato riaffermato anche dalle Sezioni Unite, in riferimento al controricorso contenente ricorso incidentale, statuendosi che *"Nel giudizio di cassazione, la notifica del controricorso, contenente ricorso incidentale, ad un difensore diverso da quello risultante dalla procura apposta a margine del ricorso principale è da considerare inesistente anziché nulla - con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale - in quanto espletata in un luogo assolutamente non riferibile alla persona del destinatario, a nulla rilevando l'identità di tale luogo (medesimo indirizzo di studio) e il fatto che il difensore destinatario abbia assistito la parte nel giudizio di merito"* (Sez. Un. 13 febbraio 2008, n. 3395).

3.3. L'argomentazione centrale, per ritenere inesistente la notificazione stante la mancanza di ogni riferibilità del ricevente rispetto alla parte destinataria dell'atto, è data dall'esaurimento definitivo di ogni efficacia della procura a suo tempo rilasciata al ricevente l'atto, che vale a rendere il difensore soggetto completamente estraneo al giudizio, per la mancanza di qualunque obbligo di questi rispetto alla parte prima rappresentata. In definitiva, ad impedire la riferibilità alla parte è la presenza di un nuovo procuratore domiciliatario, legato alla parte



dalla rappresentanza tecnica; di un nuovo rappresentante processuale qualificato a ricevere l'atto di impugnazione per vagliare l'opportunità della difesa.

3.4. Ritiene il Collegio – in conformità a quanto già affermato da Cass. n. 13451/2013 citata – che tale corretta impostazione teorica, alla base dello schema tipico della notificazione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., non è scalfita se si attribuisce rilievo ad ipotesi nelle quali, come nella specie, la riferibilità della persona e del luogo della notifica alla parte destinataria della stessa emerge in concreto ed è ricavabile, *ex post*, dalla circostanza che la parte interessata ne ha avuto conoscenza – in qualunque modo, in sè, irrilevante – e ha usato tale conoscenza proprio per le finalità (difesa rispetto alla notifica di un atto di impugnazione) cui la notifica dell'atto era preordinata, senza prospettare lesioni nei propri diritti di difesa conseguenti alla violazione delle regole disciplinanti la notificazione. La riferibilità in concreto ed *ex post* consente all'atto notificatorio, pur viziato, di essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, escludendo l'inesistenza e consentendo la sanatoria nell'ambito delle nullità processuali, secondo la distinzione affermatasi nella giurisprudenza.

D'altra parte, se – in presenza di una piena difesa nel merito da parte del soggetto cui il ricorso non sia stato ritualmente notificato, senza che sia neppure allegata la lesione del proprio diritto ad apprestare la difesa per il ricorso – si facesse prevalere l'astratto mancato rispetto della regola legale, si affermerebbe come tutelato dall'ordinamento un interesse alla astratta osservanza della legge, in controtendenza alla linea evolutiva della giurisprudenza di legittimità che richiede un pregiudizio del diritto di difesa subito da chi denuncia un vizio processuale. Infatti, in numerose pronunce, rispetto a fattispecie molteplici, la Corte ha ritenuto che *"In materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denuncia di vizi dell'attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa, concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio"* (es.: Cass. 25 gennaio 2012, n. 1029; 27 gennaio 2012, n. 1201; 7 febbraio 2011, n. 3024; 23 febbraio 2010 n. 4340; Sez. Un. 21 febbraio 2008, n. 4435; Cass. 25 luglio 2006, n. 16898).

3.5. Pertanto, il ricorso è ammissibile.

4. – Il primo motivo di ricorso non è fondato.

E invero, il riferimento – da parte della Corte di merito – a giudice appartenente a circoscrizione giudiziaria diversa nonché ad altra persona è all'evidenza frutto di un errore materiale, che non impinge sulla riferibilità dell'impugnativa a Franchitto Mario Umberto, considerato che questi soltanto figura nell'intestazione della sentenza impugnata e che la



vicenda lavorativa analizzata dalla Corte territoriale si riferisce esattamente e concretamente alla procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria subita dal medesimo. Ne deriva che l'errore non ha alcuna incidenza sulla comprensibilità della vicenda processuale, dei soggetti in essa coinvolti e delle problematiche oggetto dello scrutinio della Corte.

5. - Passando quindi all'esame del merito del ricorso principale, si prestano ad essere trattati congiuntamente, in quanto involgenti questioni intrinsecamente connesse, il secondo ed il terzo motivo, tutti relativi alla pretesa specificità dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni e da sottoporre a rotazione.

Le censure risultano non solo inammissibili ma, anche, sostanzialmente inconsistenti.

5.1 - La Corte romana muove dal presupposto secondo cui la genericità dell'informazione alle organizzazioni sindacali del 18 luglio 2002 (con cui è stata rappresentata *"la necessità di dover procedere ad un piano di ristrutturazione, riorganizzazione al fine di realizzare processi di razionalizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti"*) non sia stata sanata dalla stipulazione dell'accordo sindacale del 23 luglio 2002 in quanto carente, anche esso, di contenuto specifico (quanto ai criteri di scelta del personale da sospendere e all'adozione di meccanismi di rotazione nella sospensione). In riferimento al contenuto dell'accordo, la Corte territoriale sottolinea che la suddetta specificità - esclusa anche dal giudice di primo grado - non sarebbe desumibile dal fatto che la clausola dell'accordo sindacale sulla scelta del personale rinvia alle *"esigenze tecniche organizzative riferite sia all'andamento della ristrutturazione e riorganizzazione sia in funzione delle richieste di volumi produttivi attuali e necessari al mercato di riferimento ed in base alla nuova organizzazione del lavoro"*; né, in particolare, con riguardo alla rotazione, sarebbe sufficientemente specifica la precisa individuazione delle posizioni lavorative sulle quali la scelta sarebbe poi effettivamente caduta (produttive e/o di struttura, con cadenza rispettivamente differenziata), rimettendo, poi, alla mera discrezionalità del datore di lavoro l'individuazione delle posizioni ritenute *"fungibili"*.

Tale assunto si basa su una condivisibile ricostruzione della portata e della *ratio* della normativa di riferimento nonché della relativa giurisprudenza di questa Corte, anche con riguardo alla fattispecie *de qua* (vedi Cass. 14.5.2012, n. 7459).

In particolare la Corte territoriale considera che l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte in materia ha tuttora il suo fulcro nel principio, originariamente affermato da Cass. SU 11 maggio 2000, n. 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle



organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5.

5.2. - Il suddetto principio si è, infatti, del tutto consolidato nel tempo, trovando continue e molteplici conferme nella giurisprudenza di legittimità, anche recente (vedi, per tutte: Cass. 23 aprile 2004, n. 7720; Cass. 4 maggio 2009, n. 10236; Cass. 1 luglio 2009, n. 15393; Cass. 21 settembre 2011, n. 19235, Cass. 1 giugno 2015, n. 11322).

Come questa Corte ha ribadito, in applicazione del suddetto principio, è stato precisato che:

a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. n. 7720/2004; in tal senso, v. altresì Cass. n. 12719 e n. 11660 del 2006);

b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008, n. 28464);

c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione; la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006, n. 11660);

d) in tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale assolutamente generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione, tale da rendere impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009; conf. Cass. n. 19618 del 2011, n. 7459 del 2012);

e) tale ultima violazione non può ritenersi sanata dall'effettività del confronto con le

organizzazioni sindacali, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. n. 13240 e n. 15393 del 2009).

Rispetto alla suindicata giurisprudenza non si pongono in contraddizione - come chiarito da Cass. 28 novembre 2008, n. 28464 cit. - le sentenze nelle quali è stato precisato che gli accordi sindacali possono porre rimedio alla mancata ottemperanza degli oneri di comunicazioni previsti all'inizio della procedura di messa in cassa integrazione. In tali sentenze, infatti, l'indicata affermazione è sempre stata effettuata sull'esplicito presupposto secondo cui - diversamente da quanto si è verificato nella fattispecie in esame - detti accordi, per il loro contenuto, facciano ritenere raggiunti i fini sottesi alle iniziali comunicazioni sia per quanto attiene la specificazione dei criteri di scelta da adottare sia per le modalità della loro concreta applicazione (vedi, in tal senso: Cass. 2 agosto 2004 n. 14721; Cass. 5 maggio 2004 n. 8353; Cass. 21 agosto 2003, n. 12307; Cass. 29 maggio 2006, n. 12719; Cass. 28 ottobre 2008, n. 25892; Cass. 21 dicembre 2010, n. 25851).

Come è stato altresì sottolineato, ciò risponde alla medesima logica in base alla quale, *mutatis mutandis*, è stato affermato che, nella procedura di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, art. 4, qualora sia stato raggiunto l'accordo sindacale, i vizi della comunicazione di avvio della procedura non sono rilevanti ai fini della inefficacia dei licenziamenti intimati all'esito della procedura medesima, salvo che sia dimostrata l'idoneità dei vizi della comunicazione di avvio a fuorviare o eludere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali (vedi, per tutte: Cass. 24 ottobre 2008, n. 25758).

La suddetta evoluzione giurisprudenziale ha la sua matrice comune nel generale principio secondo cui con la L. 23 luglio 1991, n. 223 sono stati previsti puntuali, complete e cadenzate procedimentalizzazioni dei provvedimenti datoriali di licenziamento collettivo, messa in mobilità e cassa integrazione - situazioni che, nonostante la loro diversità, sono poste dal legislatore sullo stesso piano, da questo punto di vista - introducendosi un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinate di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda. Pertanto, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, ma la correttezza procedurale delle diverse operazioni (arg. ex Cass. 3 marzo 2009, n. 5089; Cass. 28 ottobre 2009, n. 22825; Cass. 6 ottobre 2006, n. 21541).

È stato anche precisato che la suddetta impostazione non risponde ad un "vuoto formalismo", ma al rispetto della volontà del legislatore che ha posto a base dell'assetto normativo della legge n. 223 del 1991 (anche dopo l'emanazione della normativa regolamentare di cui al



D.P.R. 10 giugno 2000, a 218, vedi: Cass. n. 11322/2015, Cass.n. 26587/2011; Cass. n. 20391/2011; Cass. n. 13240/2009) la trasparenza dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro di assumere "decisioni volte a incidere pesantemente sulla posizione" dei lavoratori (vedi, per tutte: Cass. n. 2555/2006, n. 2555 e Cass. n. 6841/2010), richiedendo l'effettuazione di precise scansioni procedurali, dirette a tutelare sia l'attività sindacale sia i diritti dei lavoratori (Cass. S.U. n. 302/2000; Cass. S.U. n. 461/2000; Cass. n. 8353/2004; Cass. n. 10236/2009).

5.3. - Pertanto, come questa Corte ha rilevato:

a) il criterio di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione ed in mobilità, determinato nel rispetto delle procedure previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 5 non può essere successivamente disapplicato o modificato, travalicando gli ambiti originariamente previsti, non essendo consentito che in tale spazio temporale l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all'iniziativa ed al mero potere discrezionale dell'imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente ed affidabile della mobilità e della riduzione del personale (Cass. n. 6841/2010);

b) infatti, la cassa integrazione guadagni straordinaria viene autorizzata dal Ministero del Lavoro a seguito dell'approvazione di un programma ed a seguito della valutazione delle ragioni dell'impresa importanti l'esclusione di meccanismi di rotazione, al fine di rendere l'attuazione del suddetto programma funzionale all'efficienza produttiva dell'impresa stessa, sicché nel corso della sua durata non è consentito - pena l'invalidità dell'intera procedura di messa in cassa integrazione con le consequenziali ricadute in termini risarcitori - determinare, neppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto, un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere, con l'abbandono dei criteri inizialmente previsti nel programma e la contestuale adozione di altri diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile, potendosi operare un mutamento delle regole selettive solo a seguito di un decreto di proroga, volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma stesso, ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma (Cass. n. 13377/2008; Cass. n. 25140/2010).

5.4. - Ebbene, la valutazione effettuata dal Giudice del merito è assistita da una motivazione congrua e corretta dal punto di vista logico-giuridico. Si tratta, infatti, di motivazione che, sul punto interessato, risulta fondata su presupposti normativi (con riguardo all'interpretazione delle disposizioni legislative di riferimento) e giurisprudenziali corretti.

Ciò tanto più ove si consideri che nell'interpretazione dei contratti - ivi inclusi i contratti collettivi di diritto comune e quindi gli accordi intervenuti tra imprenditore e sindacati nel corso

della procedura di consultazione ai fini dell'eventuale intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria - i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi - tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole - prevalgono su quelli interpretativi-integrativi (Cass. 25 ottobre 2005, n. 20660; Cass. 8 novembre 2007, n. 23273; Cass. 16 gennaio 1996, n. 318; Cass. 5 marzo 1998, n. 2430).


Nella specie anche tale principio risulta essere stato rispettato in quanto la Corte d'appello ha basato l'affermazione della genericità del contenuto della clausola dell'accordo sindacale riguardante la rotazione sul dato letterale, avendo riportato ampi stralci del testo integrale dell'accordo.

5.5. - Come già statuito da questa Corte, proprio con riguardo allo specifico intervento di integrazione salariale richiesto dalla società ricorrente (Cass. n. 7459/2012), va, dunque, ritenuta illegittima la sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi. Come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, devono considerarsi generici - e, quindi, lesivi dell'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 - i criteri di scelta dei dipendenti interessati alla sospensione derivante dalla procedura della c.i.g.s. determinati, come nella specie, facendo esclusivo riferimento alle "esigenze tecnico-organizzative" (riferite, nello specifico, a un non meglio precisato "andamento della ristrutturazione e riorganizzazione" nonché ad altrettanto vaghe "richieste dei volumi produttivi attuali e necessari al mercato di riferimento"), senza ulteriori indicazioni precise delle posizioni lavorative sulle quali la scelta verrà poi concretamente operata in base alla formazione di una graduatoria rigida alla quale il datore di lavoro deve fare esclusivo riferimento, senza alcun margine di discrezionalità, onde consentire anche al singolo lavoratore di operare la prescritta valutazione della coerenza tra il criterio indicato e la selezione effettuata dei lavoratori da sospendere.

6. - Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata alle spese in base alla soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016.